

Allegato B

1. LINEE GUIDA RIGUARDANTI L'ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DI UN DISALLINEAMENTO DA IBRIDI "DIRETTO"

1.1. Deduzione senza inclusione - Componenti negativi di reddito sostenuti dal soggetto passivo

1.1.1. Con riferimento ad una Transazione Rilevante o ad una Transazione Rilevante Multipla, occorre:

- (a) individuare la natura del componente negativo di reddito;
- (b) identificare eventuali imprese associate residenti o localizzate in uno Stato diverso dall'Italia che considerano il componente negativo di reddito come un componente negativo di reddito secondo la legge del proprio Stato;
- (c) identificare il beneficiario o i beneficiari nei rispettivi Stati di residenza o localizzazione;
- (d) individuare il trattamento fiscale del componente negativo di reddito in capo al beneficiario o ai beneficiari nei rispettivi Stati di residenza o localizzazione;
- (e) appurare se lo Stato del beneficiario consideri il beneficiario come Soggetto Fiscalmente Trasparente ai fini fiscali e i dettagli dei suoi soci o investitori, il loro rispettivo Stato di residenza, e individuare il trattamento fiscale accordato da tali Stati al beneficiario (Soggetto Fiscalmente Trasparente o Soggetto Fiscalmente Opaco);
- (f) appurare se lo Stato del beneficiario consideri il componente negativo (*rectius*, positivo) di reddito come ricevuto o conseguito nell'esercizio di un'attività commerciale attraverso una stabile organizzazione in un altro Stato, con verifica del riconoscimento o meno dell'esistenza della stabile organizzazione da parte dello Stato in cui essa è localizzata;
- (g) appurare se il pagatore detenga una stabile organizzazione in altro Stato e se il componente negativo di reddito sia in tale altro Stato imputato a detta stabile organizzazione;
- (h) appurare se il pagatore o il beneficiario siano inclusi in un regime di consolidamento fiscale nel proprio Stato di residenza o localizzazione;
- (i) individuare l'ammontare della deduzione eccedente, ossia la maggiore deduzione dei componenti negativi disconosciuti rispetto a quelli positivi a doppia inclusione in ciascun periodo di imposta (eccesso di deduzione) potenzialmente compensabili con redditi non a doppia inclusione;
- (j) individuare l'ammontare della quota di eccesso di deduzione compensata nello Stato del pagatore con redditi non a doppia inclusione, con rilevazione dell'utilizzo a fronte del reddito a doppia inclusione o meno. In caso di mancata compensazione o di compensazione parziale nello Stato del pagatore individuare l'ammontare rinviato;
- (k) individuare i componenti di reddito che possono determinare il recupero di una reazione operata in un precedente periodo di imposta.

1.1.2. Con riferimento a una Transazione Rilevante o a una Transazione Rilevante Multipla è, inoltre, necessario:



- (a) individuare il perimetro della Transazione Rilevante o della Transazione Rilevante Multipla secondo la categoria delle transazioni intercorse tra imprese associate o tra imprese non associate;
- (b) individuare la tipologia del Disallineamento da Ibridi Rilevante;
- (c) individuare e documentare le reazioni attuate negli Stati coinvolti nella Transazione Rilevante o nella Transazione Rilevante Multipla con indicazione della reazione (risposta primaria o secondaria) nonché la misura della reazione;
- (d) qualora non sia stata attuata alcuna reazione, appurare le ragioni sottese a tale decisione.

1.2. Deduzione senza inclusione - Componenti positivi di reddito conseguiti dal soggetto passivo

- 1.2.1. Il soggetto passivo deve acquisire le informazioni idonee a identificare pagamenti da esso ricevuti o che si ritiene siano stati da esso ricevuti da parte di un'impresa associata residente o localizzata in uno Stato diverso dall'Italia, da una sua stabile organizzazione all'estero, ovvero da parte di un soggetto terzo ovunque residente o localizzato che determinano o possono determinare un Disallineamento da Ibridi Rilevante.
- 1.2.2. Le informazioni e le rappresentazioni rilevanti sono quelle indicate ai punti 1.1.1 e 1.1.2 con i necessari aggiustamenti legati alla circostanza che, in questo caso, l'Italia rappresenta lo Stato (o uno degli Stati) del beneficiario.

1.3. Doppia deduzione - Componenti negativi di reddito sostenuti dal soggetto passivo

- 1.3.1. Con riferimento ad una Transazione Rilevante o ad una Transazione Rilevante Multipla, occorre:
 - (a) individuare la natura del componente negativo di reddito sostenuto da un soggetto passivo;
 - (b) identificare l'investitore o gli investitori ovvero sia l'impresa o le imprese associate residenti o localizzate in uno Stato diverso dall'Italia che considerano il componente negativo di reddito sostenuto dal soggetto passivo pagatore come un componente negativo di reddito secondo la legge del proprio Stato di residenza o localizzazione;
 - (c) identificare lo Stato di residenza o localizzazione dell'investitore o degli investitori;
 - (d) appurare se lo Stato dell'investitore consideri il soggetto passivo pagatore come Soggetto Fiscalmente Trasparente ai fini fiscali (entità ibrida diretta), stabile organizzazione (con individuazione del regime di eliminazione della doppia imposizione giuridica ad essa applicato dallo Stato dell'investitore), soggetto sottoposto ad un regime di trasparenza che produce effetti analoghi al consolidato mondiale di cui agli articoli 130 e successivi del TUIR o soggetto residente ai fini fiscali nel suo territorio (entità con doppia residenza fiscale);
 - (e) individuare il trattamento fiscale del componente negativo di reddito in capo all'investitore nel suo Stato di residenza o localizzazione;
 - (f) appurare se il pagatore o l'investitore siano inclusi in un regime di consolidamento fiscale nel proprio Stato di residenza o localizzazione;



- (g) individuare l'ammontare della doppia deduzione potenziale, ossia la maggiore deduzione dei componenti negativi rispetto a quelli positivi a doppia inclusione per il rilevante periodo di imposta (eccesso di deduzione);
- (h) individuare l'ammontare della quota di eccesso di deduzione compensata nello Stato del pagatore con redditi non a doppia inclusione, con rilevazione dell'utilizzo a fronte del reddito a doppia inclusione o meno. In caso di mancata compensazione o di compensazione parziale nello Stato del pagatore individuare l'ammontare rinviato;
- (i) individuare i componenti di reddito che possono determinare il recupero di una reazione operata in un precedente periodo di imposta.

1.3.2. Doppia deduzione - Con riferimento a una Transazione Rilevante o a una Transazione Rilevante Multipla è, inoltre, necessario:

- (a) individuare il perimetro della Transazione Rilevante o della Transazione Rilevante Multipla secondo la categoria delle transazioni intercorse tra imprese associate o tra imprese non associate;
- (b) individuare la tipologia del Disallineamento da Ibridi Rilevante;
- (c) individuare e documentare le reazioni attuate negli Stati coinvolti nella Transazione Rilevante o nella Transazione Rilevante Multipla con indicazione della reazione (reazione primaria o secondaria) nonché la misura della reazione;
- (d) qualora non sia stata attuata alcuna reazione, appurare le ragioni sottese a tale decisione.

1.4. Doppia deduzione - Componenti negativi di reddito sostenuti dal soggetto passivo investitore

1.4.1. Il soggetto passivo investitore deve acquisire le informazioni idonee a identificare i componenti negativi di reddito derivanti da una entità fiscalmente residente in uno Stato diverso dall'Italia considerata come Soggetto Fiscalmente Trasparente ai fini fiscali italiani, stabile organizzazione (con individuazione del regime di eliminazione della doppia imposizione giuridica ad essa applicato dallo Stato dell'investitore), soggetto sottoposto ad un regime del consolidato mondiale di cui agli articoli 130 e successivi del TUIR o soggetto residente ai fini fiscali in Italia.

1.4.2. Le informazioni e le rappresentazioni rilevanti sono quelle indicate ai punti 1.3.1. e 1.3.2. con i necessari aggiustamenti legati alla circostanza che, in questo caso, l'Italia rappresenta lo Stato dell'investitore.

2. LINEE GUIDA RIGUARDANTI L'ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DI UN DISALLINEAMENTO DA IBRIDI IMPORTATO

2.1 Il soggetto passivo acquisisce, dall'ufficio fiscale della società di vertice del Gruppo Multinazionale di appartenenza, le informazioni idonee a identificare i componenti negativi di



reddito sostenuti a favore di un'impresa associata, che determinano o possono determinare un Disallineamento Importato.

2.2 Procedura per la individuazione di un Disallineamento da Ibridi Rilevante che genera un effetto di deduzione senza inclusione:

(a) identificazione di ciascun componente negativo di reddito sostenuto da un'impresa associata non residente o localizzata in Italia (pagatore) a favore di un'altra impresa associata (beneficiario) residente o localizzata in uno Stato diverso da quello del pagatore, in relazione al quale:

- (i) il componente negativo di reddito abbia dato origine ad un componente negativo di reddito per il pagatore in un periodo d'imposta che si è concluso nel medesimo periodo d'imposta oggetto di analisi;
- (ii) il componente negativo di reddito non sia stato incluso nella base imponibile del beneficiario.

[Con riferimento ai componenti negativi di reddito derivanti da una Transazione Rilevante Multipla, l'analisi *sub* (i) e (ii) deve essere condotta per ciascuno Stato in cui lo strumento finanziario riconducibile alla Transazione Rilevante Multipla è commercializzato.]

(b) Con riferimento a ciascun componente negativo di reddito *sub* a), è necessario reperire tutte le informazioni utili al fine di determinare se esso abbia generato un Disallineamento da Ibridi Rilevante. Tali informazioni includono:

- (i) una descrizione della natura del componente negativo di reddito;
- (ii) l'identificazione del/i soggetto/i che ha/hanno sostenuto il componente negativo di reddito;
- (iii) l'identificazione del/i soggetto/i che ha ricevuto/hanno il componente negativo (*rectius*, positivo) di reddito;
- (iv) l'ammontare del componente negativo di reddito in capo al pagatore in un periodo d'imposta che si è concluso nel medesimo periodo d'imposta oggetto di analisi;
- (v) l'ammontare del componente negativo di reddito incluso nella base imponibile del beneficiario;
- (vi) se lo Stato di residenza del beneficiario qualifica quest'ultimo come Soggetto Fiscalmente Trasparente, i dettagli del socio/investitore diretto o indiretto e i Paesi che considerano il beneficiario come Soggetto Fiscalmente Trasparente;
- (vii) se lo Stato del beneficiario considera il componente negativo di reddito come conseguito nell'esercizio di un'attività commerciale attraverso una stabile organizzazione in un altro Stato, i dettagli della stabile organizzazione ed il suo riconoscimento secondo la legge dello Stato di residenza della casa madre e dello Stato di localizzazione della stabile organizzazione;
- (viii) se lo Stato del beneficiario assoggetta ad imposizione in capo ai soci o investitori diretti o indiretti del beneficiario i redditi o i profitti da quest'ultimo ricevuti, i dettagli dei soci/investitori diretti o indiretti;
- (ix) se il pagatore o il beneficiario sono soggetti ad una disciplina sulle *controlled foreign companies*, i dettagli di ogni soggetto assoggettato a tale regime;



- (x) la ragione per cui tali pagamenti¹ non sono stati inclusi nella base imponibile del beneficiario, compresa una descrizione del trattamento fiscale accordato al componente negativo di reddito in tutti gli Stati rilevanti;
- (xi) nell'ipotesi in cui dall'analisi delle informazioni sopra indicate il soggetto passivo giunga alla conclusione che non sia stato integrato alcun Disallineamento da Ibridi Rilevante, è necessario tenere evidenza del percorso logico-giuridico che ha condotto a tale conclusione.

2.3 Procedura per l'individuazione di un Disallineamento da Ibridi Rilevante che genera un effetto di doppia deduzione:

- (a) identificazione dei pagamenti effettuati da ciascuna impresa associata non residente o localizzata in Italia in relazione ai quali:
 - (i) il pagamento abbia dato origine ad un componente negativo di reddito per il pagatore, non residente o localizzato in Italia, in un periodo d'imposta che si è concluso nel medesimo periodo d'imposta oggetto di analisi;
 - (ii) il pagamento abbia dato origine ad un componente negativo di reddito per l'investitore, non residente o localizzato in Italia, in un periodo d'imposta che si è concluso nel medesimo periodo d'imposta oggetto di analisi.

Con riferimento ai pagamenti derivanti da una Transazione Rilevante Multipla, l'analisi *sub* (i) e (ii) deve essere condotta per ciascuno Stato in cui lo strumento finanziario riconducibile alla Transazione Rilevante Multipla è commercializzato.

- (b) Per ciascun componente negativo di reddito individuato *sub* a), è necessario reperire tutte le informazioni necessarie al fine di stabilire se tali componenti negativi di reddito abbiano determinato un Disallineamento da Ibridi Rilevante in uno Stato diverso rispetto all'Italia. Tali informazioni includono:
 - (i) una descrizione della natura dei componenti negativi di reddito;
 - (ii) l'identificazione del pagatore;
 - (iii) l'identificazione dell'investitore;
 - (iv) l'ammontare dei pagamenti che danno origine ad un componente negativo di reddito per il pagatore in un periodo d'imposta che si è concluso nel medesimo periodo d'imposta oggetto di analisi nel primo Stato;
 - (v) l'ammontare dei pagamenti che danno origine ad un componente negativo di reddito per l'investitore in un periodo d'imposta che si è concluso nel medesimo periodo d'imposta oggetto di analisi nel secondo Stato;
 - (vi) la ragione per cui tali pagamenti hanno dato origine ad un componente negativo di reddito in più Stati, compresa una descrizione del trattamento fiscale dei pagamenti in tutti gli Stati rilevanti.
- (c) nell'ipotesi in cui, dall'analisi delle informazioni sopra indicate, il soggetto passivo giunga alla conclusione che non sia stato integrato alcun Disallineamento da Ibridi Rilevante, è necessario tenere evidenza del percorso logico-giuridico che ha condotto a tale conclusione.

¹ Il termine "pagamento", ovunque ricorra, si intende riferito alla definizione di componente negativo di reddito, come individuata dall'articolo 6, comma 1, lettera z, del Decreto Legislativo.



- 2.4 Se l'analisi effettuata sulla base delle informazioni raccolte *sub* (2.2) e (2.3) conduce alla rilevazione di un possibile Disallineamento da Ibridi Rilevante, il soggetto passivo deve richiedere alla società di vertice del Gruppo Multinazionale le informazioni necessarie per quantificare l'ammontare dell'eventuale Disallineamento da Ibridi Rilevante generato in qualsivoglia Stato coinvolto nel componente negativo di reddito rilevante.
- (a) Le informazioni richieste devono includere:
- (i) l'individuazione dell'ammontare di reddito o profitto, connesso al Disallineamento da Ibridi Rilevante, che è stato incluso nella base imponibile di più di uno Stato;
 - (ii) nel caso in cui sia integrata la condizione *sub* (i), è necessario fornire tutte le informazioni volte a stabilire se tale reddito sia un reddito a doppia inclusione che può essere utilizzato per ridurre l'ammontare della reazione che dovrebbe essere applicata per neutralizzare il disallineamento da ibridi. Tali informazioni devono includere:
 - (1) l'identificazione dell'impresa associata che ha incluso il reddito o profitto nella sua base imponibile nel suo Stato di residenza o localizzazione ed il relativo ammontare;
 - (2) l'identificazione dell'impresa associata, diversa da quella indicata *sub* (1), che ha incluso il reddito o profitto nella sua base imponibile nel suo Stato di residenza o localizzazione ed il relativo ammontare;
 - (3) individuazione del reddito o profitto a doppia inclusione e la ragione sottesa alla sua inclusione nella base imponibile di entrambe le imprese indicate *sub* (1) e (2).
- (b) Nell'ipotesi in cui, dall'analisi delle informazioni sopra indicate, il soggetto passivo giunga alla conclusione che sia stato integrato un Disallineamento da Ibridi Rilevante, il soggetto passivo richiede alla società di vertice del Gruppo Multinazionale le ulteriori informazioni necessarie per rilevare l'esistenza di un Disallineamento Importato e per determinarne l'ammontare.
- (c) Le informazioni richieste di cui alla lettera b) devono essere adeguate per:
- (i) identificare la transazione o la serie di transazioni intercorse tra il soggetto passivo ed altre imprese associate attraverso il quale o le quali il flusso finanziario originato dal soggetto passivo è giunto, in tutto o in parte, all'impresa associata che ha posto in essere il Disallineamento da Ibridi Rilevante.

La transazione o la serie di transazioni rilevanti sono unicamente quelle che generano componenti di reddito:
 - (1) deducibili per il pagatore;
 - (2) inclusi nella base imponibile del beneficiario.
 - (ii) individuare per ogni transazione o serie di transazioni *sub* (i):
 - (1) il pagatore;
 - (2) il beneficiario;
 - (3) l'ammontare e la data di rilevazione del componente negativo di reddito;
 - (4) l'ammontare del componente negativo di reddito in capo al pagatore;
 - (5) l'ammontare del componente positivo di reddito in capo al beneficiario;
 - (6) lo Stato di residenza o localizzazione del beneficiario con indicazione della circostanza che tale Stato abbia o meno introdotto una Legislazione Anti-Ibridi².

² Report OCSE 2015, par. 234, pag. 84: "While these rules involve an unavoidable degree of co-ordination and complexity, they only apply to the extent a multinational group generates an intra-group hybrid deduction and will not apply to any payment that is made to a taxpayer in a jurisdiction that has



- (iii) accertare la sussistenza o meno di un Disallineamento Importato e del suo ammontare attraverso una analisi che segue le indicazioni e i criteri contenuti nel Rapporto OCSE 2015 ed in particolare ai paragrafi 246 e 247, che illustrano le tre metodologie “structured”, “direct” e “indirect” ed il loro coordinamento³.

A tal fine, occorre indicare:

- (1) se il disallineamento da ibridi presenta almeno uno degli Indici di Rischio;
(2) se l’esito dell’analisi di cui al punto (1) è: [Figura 1]

(A) positivo, allora è necessario:

- individuare tutte le imprese associate che partecipano alle transazioni rilevanti;
- accertare lo Stato di residenza o localizzazione di ciascuna impresa associata con indicazione della circostanza che tale Stato abbia o meno introdotto una Legislazione Anti-Ibridi⁴;
- accertare se il soggetto passivo sia coinvolto nella transazione o nella serie di transazioni rilevanti individuando con precisione il soggetto destinatario del pagamento o dei pagamenti da esso effettuati;
- accertare se il beneficiario del pagamento effettuato dal soggetto passivo abbia operato un adeguamento equivalente o sarebbe stato tenuto ad operare un adeguamento equivalente secondo la legge del suo Stato di residenza o localizzazione, con l’effetto di neutralizzare il disallineamento da ibridi⁵;
- accertare se uno o più imprese associate diverse dal beneficiario del pagamento effettuato dal soggetto passivo abbiano operato un adeguamento equivalente o sarebbero state tenute ad operare un adeguamento equivalente secondo la legge del loro rispettivo Stato di residenza o localizzazione, con l’effetto di neutralizzare il disallineamento da ibridi, indicandone la misura⁶.

(B) è:

- (i) negativo; ovvero [Figura 2]
(ii) è positivo, ma il soggetto passivo non è coinvolto nella transazione o nella serie di transazioni rilevanti ed il Disallineamento da Ibridi Rilevante non sia stato neutralizzato in tutto o in parte da una o più imprese associate coinvolte nella transazione o nella serie di transazioni rilevanti; [Figura 3]

allora è necessario:

- individuare la misura del Disallineamento da Ibridi Rilevante indicato al punto 2.2 o 2.3 ovvero la misura del Disallineamento

implemented the full set of recommendations set out in the report”. La Circolare n. 2/2022 (p. 19) utilizza una formulazione differente rispetto all’OCSE “*le norme anti disallineamenti da ibridi non siano state introdotte oppure lo siano state in modo difforme rispetto allo standard minimo di protezione previsto dal Decreto ATAD*”.

³ Ripresa la formulazione della Circolare N. 2/2022 (pag. 80).

⁴ Report OCSE 2015, par. 234, pag. 84: “*while these rules involve an unavoidable degree of co-ordination and complexity, they only apply to the extent a multinational group generates an intra-group hybrid deduction and will not apply to any payment that is made to a taxpayer in a jurisdiction that has implemented the full set of recommendations set out in the report*”. La Circolare AdE 2/2022, pag. 19, utilizza una formulazione differente rispetto all’OCSE “*le norme anti disallineamenti da ibridi non siano state introdotte oppure lo siano state in modo difforme rispetto allo standard minimo di protezione previsto dal Decreto ATAD*”.

⁵ Ripresa la formulazione della Circolare AdE 2/2022, pag. 80.

⁶ Ripresa la formulazione della Circolare AdE 2/2022, pag. 80.



da Ibridi Rilevante residuo risultante dall'analisi di cui al punto (ii);

- individuare la misura del pagamento effettuato dal soggetto passivo e ricevuto dal beneficiario che è parte della transazione che ha generato il Disallineamento da Ibridi Rilevante;
- individuare se uno o più imprese associate diverse dal soggetto passivo abbiano operato un adeguamento equivalente o sarebbero state tenute ad operare un adeguamento equivalente secondo la legge del loro rispettivo Stato di residenza o localizzazione, con l'effetto di neutralizzare il Disallineamento da Ibridi Rilevante, indicandone la misura ⁷;
- individuare il valore della neutralizzazione del Disallineamento da Ibridi Rilevante operata dal soggetto passivo.

(3) se a seguito delle reazioni previste ai precedenti punti 2(A) e (B) il Disallineamento da Ibridi Rilevante non sia stato integralmente neutralizzato, è necessario: [Figura 4]

- individuare il valore residuo del Disallineamento da Ibridi Rilevante;
- individuare il valore del pagamento effettuato dal soggetto passivo e ricevuto da un beneficiario che è residente o localizzato in uno Stato che non ha introdotto una Legislazione Anti-Ibridi⁸ e che a sua volta ha effettuato un pagamento a favore di una entità che è residente o localizzata in uno Stato che non ha introdotto una Legislazione Anti-Ibridi⁹ e che è parte della transazione che ha generato il Disallineamento da Ibridi Rilevante;
- accertare se uno o più imprese associate diverse dal soggetto passivo abbiano operato un adeguamento equivalente o sarebbero state tenute ad operare un adeguamento equivalente secondo la legge del loro rispettivo Stato di residenza o localizzazione, con l'effetto di neutralizzare il disallineamento da ibridi, indicandone la misura ¹⁰;
- individuare il valore della neutralizzazione del Disallineamento da Ibridi Rilevante operata dal soggetto passivo.

⁷ Ripresa la formulazione della Circolare AdE 2/2022, pag. 80.

⁸ Report OCSE 2015, par. 234, pag. 84: *“While these rules involve an unavoidable degree of co-ordination and complexity, they only apply to the extent a multinational group generates an intra-group hybrid deduction and will not apply to any payment that is made to a taxpayer in a jurisdiction that has implemented the full set of recommendations set out in the report.”*. La Circolare AdE 2/2022 pag. 19 utilizza una formulazione differente rispetto all'OCSE *“le norme anti disallineamenti da ibridi non siano state introdotte oppure lo siano state in modo difforme rispetto allo standard minimo di protezione previsto dal Decreto ATAD”*.

⁹ Report OCSE 2015, par. 234, pag. 84: *“While these rules involve an unavoidable degree of co-ordination and complexity, they only apply to the extent a multinational group generates an intra-group hybrid deduction and will not apply to any payment that is made to a taxpayer in a jurisdiction that has implemented the full set of recommendations set out in the report.”*. La Circolare n. 2/2022 pag. 19 utilizza una formulazione differente rispetto all'OCSE *“le norme anti disallineamenti da ibridi non siano state introdotte oppure lo siano state in modo difforme rispetto allo standard minimo di protezione previsto dal Decreto ATAD”*.

¹⁰ Ripresa la formulazione della Circolare AdE 2/2022, pag. 80.



Figura 1 – Accordo strutturato tra tutti




Figura 2 – NO Accordo strutturato – SI Importato Diretto




Figura 3 – Accordo strutturato tra A, B e C




Figura 4 – NO Accordo strutturato – SI Importato Indiretto

